



COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.37 del 27.07.2026

Regolamento del Servizio di Polizia Municipale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e fonti

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'impiego del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Vicopisano, nel rispetto della legge 7 marzo 1986, n. 65, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge regionale Toscana 19 febbraio 2020, n. 11, del d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R, del CCNL Funzioni Locali vigente e dei regolamenti comunali applicabili.
2. Il Servizio opera per il presidio del territorio, la tutela della sicurezza urbana, la prevenzione e il contrasto degli illeciti, la protezione della comunità locale, il supporto all'azione amministrativa comunale e il concorso al buon andamento dei servizi pubblici locali.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le fonti normative e contrattuali vigenti, nonché gli atti organizzativi generali dell'ente.

Art. 2 – Natura del Servizio e ambito territoriale

1. La struttura di polizia locale del Comune di Vicopisano è organizzata come Servizio di Polizia Municipale.
2. L'ambito ordinario di svolgimento delle funzioni è il territorio comunale, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, dagli accordi interistituzionali, dalle convenzioni e dalle esigenze di soccorso, emergenza o collaborazione consentite dall'ordinamento.
3. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa regionale e comunale per l'istituzione di un Corpo o per forme associative stabili, il presente regolamento è adeguato con successivo atto consiliare.
4. Ogni riferimento contenuto in atti interni alla nozione di «Corpo» o ad altre forme organizzative diverse dal Servizio si intende applicabile solo se compatibile con il presente assetto organizzativo e con gli atti comunali vigenti.

Art. 3 – Funzioni istituzionali

1. Il Servizio di Polizia Municipale svolge le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge statale e regionale alla polizia locale e, in particolare:
 - a) vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e dell'ente locale nelle materie di competenza comunale;
 - b) esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - c) tutela l'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico comunale;
 - d) svolge attività di prevenzione e controllo nelle materie del commercio, dell'edilizia, dell'ambiente, della sicurezza urbana, della viabilità e nelle ulteriori materie attribuite all'ente;

- e) presta soccorso in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti o situazioni emergenziali e collabora alle attività di protezione civile di competenza comunale;
- f) esegue i servizi di informazione, accertamento, rilevazione dati, scorta al gonfalone e rappresentanza istituzionale, nonché ogni altra attività connessa alle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4 – Collaborazione con Forze di polizia, autorità e altri enti

1. Il personale del Servizio collabora con le Forze di polizia dello Stato, con l'Autorità giudiziaria, con l'Autorità di pubblica sicurezza, con la Protezione civile e con gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi istituzionali vigenti.
2. In caso di urgenza operativa, il Comandante o il Vice Comandante Vicario, ove sostituto o formalmente delegato, può disporre gli interventi immediati necessari, ferma la successiva informazione all'Amministrazione nei casi dovuti.
3. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza restano ferme le dipendenze funzionali previste dalla legge.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 – Principi organizzativi

1. L'organizzazione del Servizio si ispira ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, prossimità al cittadino, efficienza, continuità operativa, chiarezza delle competenze e responsabilità.
2. Il modello organizzativo del Servizio evita accentramenti non necessari e consente la distribuzione di compiti, deleghe e specifiche attribuzioni in coerenza con la dotazione organica, i profili professionali e le competenze effettivamente presenti.

Art. 6 – Struttura del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Vicopisano si articola ordinariamente nelle seguenti figure:
 - a) Comandante – Responsabile del Servizio;
 - b) Vice Comandante Vicario;
 - c) personale di polizia locale inquadrato nei gradi e nelle qualifiche previsti dalla normativa regionale vigente;
 - d) personale amministrativo di supporto.
2. La posizione gerarchica e funzionale del personale è determinata dai gradi rivestiti, dalle qualifiche possedute e dalle funzioni conferite ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Gradi, qualifiche e segni distintivi

1. Il personale di polizia locale porta i segni distintivi del grado previsti dalla normativa regionale vigente e, in particolare, dall'Allegato C del d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R.
2. I gradi, i distintivi e gli accessori sono attribuiti in relazione ai ruoli, alle qualifiche e alle funzioni riconosciute dall'ordinamento vigente.
3. Agli istruttori titolari di funzioni di coordinamento, se previsti dall'ordinamento dell'ente e nei limiti consentiti dalla normativa regionale, è attribuibile il grado previsto dalla disciplina vigente, previo superamento dell'apposito corso di formazione con esame finale. Il numero di posti previsto viene stabilito con atto di incarico di specifica responsabilità del Comandante, nel limite massimo del 50% del personale appartenente all'area istruttori di vigilanza.
4. I contrassegni di specialità, anzianità, onorificenza, incarico e gli ulteriori accessori uniformologici sono quelli consentiti dalla disciplina regionale vigente.

Art. 8 – Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante è il responsabile del Servizio di Polizia Municipale e ne assicura la direzione tecnica, organizzativa e operativa, nel rispetto della legge, degli atti di programmazione dell'ente e degli indirizzi degli organi competenti.
2. In particolare il Comandante:
 - a) organizza e coordina i servizi, l'impiego del personale e l'utilizzo dei mezzi e delle dotazioni;
 - b) impartisce ordini di servizio, direttive operative e disposizioni organizzative interne;
 - c) cura l'addestramento, la formazione, l'aggiornamento professionale e la disciplina di servizio del personale;
 - d) assicura i rapporti con l'Autorità giudiziaria, con le Forze di polizia, con gli altri uffici comunali e con i soggetti istituzionali esterni;
 - e) relaziona periodicamente all'Amministrazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti, sulle criticità rilevate e sui fabbisogni del Servizio;
 - f) propone la programmazione delle risorse, dei mezzi, delle dotazioni e degli interventi necessari al corretto funzionamento del Servizio;
 - g) esercita le ulteriori competenze gestionali attribuitegli dalla legge, dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal PEG e dagli atti di conferimento dell'incarico.
3. Nell'esercizio dei propri poteri di organizzazione e direzione il Comandante può assegnare compiti specifici, referenze interne, responsabilità di procedimento e istruzioni operative al personale, nei limiti della legge e dei regolamenti dell'ente, senza che ciò comporti alterazione delle competenze riservate ai diversi organi.
4. Restano escluse dall'assegnazione interna le funzioni che la legge o gli atti organizzativi generali dell'ente riservano in via esclusiva al responsabile del Servizio o ad altri organi competenti.

Art. 9 – Vice Comandante Vicario

1. Il Vice Comandante Vicario coadiuva stabilmente il Comandante nell'organizzazione, nel coordinamento e nel controllo del Servizio.
2. Il Vice Comandante è nominato dal Comandante, in via prioritaria, tra il personale della polizia locale appartenente alla qualifica o al ruolo di funzionario / addetto al coordinamento e controllo; solo in assenza di tali figure, anche momentanea, può essere nominato tra il personale inquadrato nell'area istruttori della polizia locale cui l'ordinamento vigente consenta l'esercizio di funzioni di coordinamento.
3. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza, impedimento o vacanza e, in tali casi, esercita le funzioni sostitutive e sottoscrive gli atti di competenza nei limiti previsti dalla legge, dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli atti di conferimento dell'incarico di specifica/particolare responsabilità.
4. Al di fuori dei casi di sostituzione, il Vice Comandante svolge funzioni di collaborazione, raccordo e supporto organizzativo al Comandante, secondo le disposizioni di servizio e l'ordinamento dell'ente.
5. In caso di assenza contemporanea del Comandante e del Vice Comandante, le funzioni urgenti e indifferibili sono esercitate dal personale di polizia locale in servizio con grado più elevato, secondo l'ordine gerarchico e funzionale risultante dagli atti dell'ente e dagli ordini di servizio.
6. Il Comandante può delegare al Vice Comandante, con atto scritto, generale o speciale, specifici ambiti di attività concernenti:
 - a) organizzazione dei turni e dei servizi;
 - b) coordinamento operativo del personale;
 - c) gestione istruttoria di procedimenti interni e rapporti con altri uffici;
 - d) predisposizione e sottoscrizione, ove richiesto, di atti a rilevanza esterna;
 - e) attività di studio, monitoraggio, reportistica e controllo dei servizi.
 - f) gestione dei veicoli, delle dotazioni, dell'armamento, dei DPI o delle strumentazioni specialistiche;

- g) gestione dei flussi documentali, degli archivi, delle statistiche e dei sistemi informativi del servizio;
- h) funzioni di referente per videosorveglianza, educazione stradale, infortunistica, commercio, edilizia, ambiente, protezione civile, formazione, sicurezza sul lavoro o altre materie di servizio;
- i) responsabilità di procedimento o incarichi istruttori in procedimenti complessi.

Art. 10 – Restante personale del Servizio

1. Il restante personale di polizia locale svolge le mansioni d'istituto secondo il grado rivestito, le qualifiche possedute, gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal Comandante e, nei casi previsti, dal Vice Comandante.
2. Nei confronti di tale personale trovano applicazione le regole generali sull'autonomia organizzativa del Servizio, sui poteri di direzione e controllo del responsabile e sui doveri connessi al rapporto di impiego.
3. Il Comandante può assegnare compiti specifici, referenze interne e responsabilità di procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente.

Art. 11 – Doveri generali del personale di polizia locale

1. Il personale di polizia locale espleta tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, nel rispetto del grado rivestito, delle qualifiche possedute e delle disposizioni di servizio.
2. Il personale opera nei servizi esterni, interni, appiedati, automontati o specialistici, utilizzando correttamente mezzi, dispositivi, strumenti e apparecchiature assegnate.
3. Gli appartenenti alla polizia locale hanno obbligo di intervento nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni di servizio, nonché obbligo di rapporto e rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 12 – Personale amministrativo di supporto

1. Il personale amministrativo assegnato al Servizio assicura le attività di supporto documentale, sanzionatorio, informatico, contabile, logistico e di front-office, secondo il proprio profilo professionale e le disposizioni organizzative dell'ente.
2. I compiti del personale amministrativo sono definiti mediante ordini di servizio, atti organizzativi interni e assegnazioni di procedimento, nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
3. Il personale amministrativo non svolge funzioni di polizia locale riservate agli operatori appartenenti ai relativi ruoli o qualifiche, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 13 – Ordini di servizio e programmazione

1. Gli ordini di servizio disciplinano l'impiego del personale, i turni, i servizi, le modalità operative, l'impiego dei mezzi e le priorità di intervento.
2. Gli ordini di servizio sono emanati dal Comandante; possono essere sottoscritti dal Vice Comandante nei casi di sostituzione o di coadiuvazione consentiti dall'ordinamento dell'ente e dalle disposizioni di servizio.
3. Di norma la programmazione dei turni e dei servizi è comunicata con congruo anticipo, salvo i casi di urgenza o di contingente necessità.
4. Il personale è tenuto a prendere visione degli ordini e delle disposizioni trasmesse mediante gli strumenti ufficiali individuati dall'ente e dal Comando.

Art. 14 – Servizi esterni, interni e modalità di impiego

1. Il personale può essere impiegato in servizi esterni, interni, appiedati, automontati, specialistici o di rappresentanza, secondo le esigenze organizzative, la formazione posseduta e le attribuzioni proprie del profilo professionale.

2. L'assegnazione ai servizi avviene nel rispetto delle esigenze istituzionali, della sicurezza degli operatori, della turnazione e delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione del lavoro.
3. Ove necessario, il Comandante può individuare modalità di impiego differenziate per specialità, progetti, nuclei o specifici ambiti di attività.
4. I servizi di rappresentanza, di scorta al gonfalone e d'onore sono disposti dal Comandante, in attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione comunale e secondo l'eventuale disciplina comunale in materia di cerimoniale. Le modalità operative e l'impiego del personale sono definiti mediante ordine di servizio, compatibilmente con la dotazione organica e con le prioritarie esigenze dei servizi istituzionali.

Art. 15 – Pronto intervento, obbligo di intervento e obbligo di rapporto

1. Il Servizio garantisce, secondo la dotazione organica e l'orario stabiliti dall'ente, il pronto intervento, il presidio della viabilità, il rilievo dei sinistri stradali e gli interventi urgenti rientranti nelle competenze istituzionali.
2. Il personale in servizio ha obbligo di intervento nei casi previsti dalla legge, dalle disposizioni di servizio e dalle situazioni di emergenza o necessità rilevate durante il turno.
3. Per ogni intervento devono essere redatti i verbali, i rapporti, le annotazioni o le schede di servizio previsti dalla normativa e dalle procedure interne.
4. Il Comando individua, con disposizioni interne, le modalità di redazione e trasmissione dei rapporti giornalieri e delle schede riassuntive degli interventi.

Art. 16 – Permanenza in servizio, emergenze e protezione civile

1. In caso di emergenza, calamità, eventi straordinari o operazioni non procrastinabili, il personale può essere tenuto a prolungare o anticipare il servizio secondo quanto previsto dalla legge, dal contratto e dagli ordini di servizio.
2. Il Sindaco, per gli aspetti di competenza, e il Comandante, per il profilo organizzativo e operativo, impartiscono le disposizioni necessarie nei casi di protezione civile e di emergenza.
3. La sospensione o revoca di ferie, permessi o altre assenze già autorizzate può avvenire solo nei casi straordinari e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 17 – Servizi a richiesta di enti pubblici e di privati

1. I servizi richiesti da enti pubblici o da soggetti privati possono essere effettuati solo quando sussista un interesse pubblico al loro svolgimento, compatibilmente con le esigenze dei servizi istituzionali e nei limiti delle competenze della polizia locale.
2. Le condizioni, i limiti, le modalità di autorizzazione e gli eventuali oneri a carico dei richiedenti sono disciplinati con apposito atto dell'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV – UNIFORMI, DOTAZIONI, VEICOLI, TESSERE E STRUMENTI

Art. 18 – Uniformi, abiti civili, segni distintivi e accessori

1. Le uniformi del personale di polizia locale, le relative tipologie di impiego, i capi costituenti l'uniforme, i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori sono quelli previsti dal d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R e dai relativi allegati, nonché dagli atti comunali di attuazione compatibili con la disciplina regionale.
2. Il personale è tenuto a portare l'uniforme con cura, dignità e decoro e a utilizzare in modo uniforme i capi, i fregi e gli accessori previsti per il servizio svolto.
3. Il servizio in abiti civili può essere autorizzato dal Comandante o dal Vice Comandante nei casi e con le modalità stabiliti dagli ordini di servizio e dall'ordinamento dell'ente.

Art. 19 – Veicoli, dotazioni tecniche e strumenti di servizio

1. I veicoli in dotazione al Servizio, i relativi contrassegni, accessori, colori e allestimenti devono

rispettare quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e, in particolare, dal d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R e dai relativi allegati.

2. Il personale utilizza i veicoli, gli strumenti e le apparecchiature esclusivamente per ragioni di servizio ed è tenuto alla loro diligente custodia, conservazione ed efficiente utilizzo.

3. Il Comandante può individuare, con atto interno, uno o più referenti per la gestione del parco veicoli, delle dotazioni tecnologiche, delle apparecchiature specialistiche, dei DPI e delle altre attrezzature del servizio.

4. Ogni guasto, anomalia, danneggiamento, smarrimento o sottrazione deve essere immediatamente segnalato secondo le procedure interne.

Art. 20 – Presidi difensivi, armamento e addestramento

1. I presidi difensivi, gli strumenti di autotutela e le altre dotazioni di sicurezza consentite al personale del Servizio sono esclusivamente quelli previsti dalla legge statale, dalla legge regionale Toscana 11/2020, dal d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R e dal regolamento comunale sull'armamento.

2. L'assegnazione dei presidi difensivi e delle dotazioni di sicurezza avviene nei confronti del personale in possesso delle qualifiche richieste dalla normativa vigente e secondo gli atti organizzativi dell'ente.

3. L'impiego dei presidi difensivi per i quali la normativa regionale prevede specifico addestramento è subordinato alla frequenza dei relativi moduli formativi obbligatori.

4. Restano ferme le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisto, custodia, assegnazione e porto delle armi.

Art. 21 – Tessera di riconoscimento e placca

1. La tessera di riconoscimento del personale del Servizio e la placca di riconoscimento sono conformi alla normativa regionale vigente e, in particolare, al d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R e ai relativi allegati.

2. Durante il servizio il personale è tenuto ad avere con sé la tessera di riconoscimento e a esibirla nei casi e con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni di servizio.

3. La tessera e la placca devono essere immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio o quando ciò sia disposto dall'ente per ragioni di sicurezza, aggiornamento o sostituzione.

4. In caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione della tessera o della placca, il dipendente deve darne immediata comunicazione al Comando secondo le procedure interne.

Art. 22 – Cura della persona, comportamento in servizio, segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale del Servizio deve avere particolare cura della propria persona, del proprio contegno e dell'aspetto esteriore, al fine di non arrecare pregiudizio al decoro del servizio e dell'ente.

2. Durante il servizio il personale mantiene un comportamento improntato a correttezza, imparzialità, educazione, senso di responsabilità, collaborazione e rispetto della persona.

3. Il personale è tenuto al segreto d'ufficio, alla riservatezza e al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

4. I rapporti con gli organi di informazione e le comunicazioni esterne riguardanti l'attività del servizio sono tenuti dal Comandante o da personale formalmente delegato, nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione.

TITOLO V – FORMAZIONE, RESPONSABILITÀ, DISCIPLINA E RICONOSCIMENTI

Art. 23 – Formazione e aggiornamento professionale

1. Il Comune assicura, compatibilmente con le risorse disponibili, la formazione iniziale, periodica e specialistica del personale del Servizio.

2. Il personale ha il dovere di curare il proprio aggiornamento professionale e di partecipare ai corsi disposti o autorizzati dal Comando o dall'Amministrazione.
3. Per i profili, gli incarichi e le dotazioni per i quali la normativa regionale o statale prevede specifici requisiti formativi, il conferimento o il mantenimento delle relative funzioni è subordinato al possesso dei requisiti richiesti.
4. Il Comandante, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli e in raccordo con il datore di lavoro, promuove la rilevazione dei fabbisogni formativi connessi ai rischi specifici delle attività di polizia locale, all'addestramento operativo, al corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale e delle dotazioni di servizio, nonché al benessere organizzativo del personale.

Art. 24 – Responsabilità di servizio e disciplina

1. Il personale è tenuto all'osservanza dei doveri derivanti dalla legge, dal CCNL, dal codice di comportamento, dal presente regolamento, dagli ordini di servizio e dagli atti organizzativi dell'ente.
2. Le violazioni delle disposizioni di servizio danno luogo alle conseguenze disciplinari previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, secondo le competenze e le procedure previste dall'ordinamento.
3. Il presente regolamento non introduce autonome sanzioni disciplinari ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e dal CCNL.

Art. 25 – Ricompense, elogi ed encomi

1. Agli appartenenti al Servizio che si siano distinti per merito, professionalità, impegno o particolare rilievo dell'attività svolta possono essere conferiti riconoscimenti secondo la disciplina comunale vigente.
2. L'elogio del Comandante e l'encomio del Sindaco sono conferiti nei casi e con le modalità stabilite dagli atti dell'ente e sono annotati nei casi consentiti dalla disciplina vigente.
3. Restano ferme le procedure previste dalla legge per le proposte di ricompensa al valor civile o al merito civile.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Clausola di rinvio e coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano la legge 7 marzo 1986, n. 65, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge regionale Toscana 19 febbraio 2020, n. 11, il d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R, il CCNL Funzioni Locali vigente, il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti comunali applicabili.
2. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in modo coordinato con le fonti richiamate al comma 1.

Art. 27 – Adeguamento al d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R

1. Il Comune di Vicopisano adegua i propri atti, le proprie dotazioni e la propria organizzazione interna alle disposizioni del d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R nei termini previsti dalla disciplina regionale.
2. In particolare, il Servizio provvede agli adeguamenti relativi a simbolo, logotipo e carattere, segni distintivi del grado e accessori, uniformi, veicoli, strumenti e tessera di riconoscimento nei termini fissati dal regolamento regionale e fatte salve le forniture già effettuate o in corso, nei casi consentiti.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comandante propone all'Amministrazione gli atti interni di attuazione necessari, compresi quelli relativi ai gradi, alle procedure interne, agli ordini di servizio tipo, all'assegnazione delle dotazioni e agli ulteriori adempimenti richiesti dal d.p.g.r. Toscana 12 maggio 2025, n. 25/R.

4. Il rispetto delle disposizioni regionali di cui al presente articolo rileva anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

Art. 28 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con esso.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla pubblicazione della deliberazione consiliare che lo approva.
3. Il regolamento è trasmesso agli organi e ai soggetti cui la legge regionale e la restante normativa vigente ne richiedano la comunicazione.